

11 comma 13 della legge regionale del 23 luglio 2009 n. 12) che modifica sensibilmente, in termini restrittivi, (innalzando da uno a otto l'anzianità di residenza in Italia richiesta per l'accesso al beneficio) la citata normativa in materia di welfare regionale concernente la c.d. "carta famiglia".

L'associazione esponente ha segnalato di aver presentato un esposto alla Commissione europea per violazione del diritto comunitario derivante dalle norme contenute nell'art. 11 comma 13 della legge regionale del Friuli - Venezia Giulia del 23 Luglio 2009 n. 12, modificativa dell'art 10 comma 5 della Legge regionale n. 11 del 2006.

L'ASGI ha richiesto altresì l'intervento dell'UNAR, quale Organismo deputato al controllo e garanzia della effettività del principio di parità di trattamento e al contrasto della discriminazione.

Nella nota ASGI si censura che il provvedimento abbia innalzato da 1 ad 8 anni (uno dei quali in Friuli VG) il requisito della permanenza sul territorio nazionale degli stranieri per ottenere l'accesso ai benefici sociali previsti dalla "Carta famiglia". L'art 13 comma 11 della Legge regionale 12/09 violerebbe, con riguardo ai cittadini comunitari ed ai lungo soggiornanti, l'articolo 12 del Trattato europeo che vieta ogni discriminazione basata sulla nazionalità e secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia europea "richiede la perfetta parità di trattamento negli Stati membri, tra i soggetti che si trovano in una posizione disciplinata dal diritto comunitario e i cittadini dello Stato membro in questione" e inoltre limiterebbe il diritto di libera circolazione garantito dall'art. 24 della direttiva n. 2004/38 (recepita in Italia con i dlgs 30/07 e 32/08), che estende il principio della parità di trattamento tra italiani e comunitari alla materia dell'assistenza sociale, in quanto il criterio dell'anzianità di residenza privilegia enormemente gli autoctoni e influisce di conseguenza negativamente sulla libera circolazione.

Con riferimento ai cittadini di Paesi terzi titolari di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo (già carta di soggiorno) il principio di parità di trattamento, e la conseguente lamentata violazione del diritto comunitario, è previsto dall'art 11 comma 1 lett. f della direttiva 2003/109/CE (recepita con dlgs 3/07 che ha portato alla modifica dell'art 9 del TU immigrazione).

L'articolo 9, comma 12 del decreto legislativo 286 del 1998 riconosce, infatti, ai titolari di permesso di soggiorno (pds) per lungo soggiorno (acquisibile dopo 5 anni) il diritto di usufruire delle prestazioni di assistenza e previdenza sociale, sanitaria, scolastica e di accesso alle procedure per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, con la sola limitazione della dimostrazione della effettiva residenza.

Per quanto concerne, infine, i beneficiari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, la parità di trattamento nell'accesso all'assistenza sociale viene loro riconosciuta da un altro strumento del diritto comunitario, di cui dunque si assume la lesione, l'articolo 28 della direttiva 2004/83/CE (recepita in Italia con il dlgs 251/07).